



Ospedale
di Desio

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Monza



DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PREVENZIONE: CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ

IL CONTRIBUTO DEL MEDICO COMPETENTE

Milano, 5 aprile 2019

Paolo Mascagni

**S.C. di Medicina del Lavoro
Ospedale di Desio – ASST Monza**

**Dipartimento di Medicina Occupazionale,
Ambientale e di Comunità
ASST Monza**




Articolo 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla **valutazione dei rischi**, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

DLgs 81/08 e s.m.i: AMBITI DI ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE



Collaborazione e partecipazione al sistema prevenzionistico aziendale


Sorveglianza sanitaria

Informazione e formazione

Collaborazione a programmi di promozione della salute

EVOLUZIONE DEL RAPPORTO SALUTE E LAVORO

Malattie professionali



Malattie lavoro associate



Malattie da disagio lavorativo e da
organizzazione del lavoro



Ricerca del benessere lavorativo



Reinserimento del lavoratore con patologia

Rischio verso terzi

**Sicurezza del
lavoratore**






Figura 2.3 Età media della popolazione e delle forze lavoro di 15-69 anni – Anni 1993-2016 (valori assoluti)



Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro Ricostruzione intercensuaria della popolazione residente al 1° Gennaio





Distribuzione per età della popolazione infermieristica nei reparti medici di un ospedale lombardo

1996

2012

DLgs 81/08 e s.m.i., Articolo 39 - Svolgimento dell'attività di medico competente

1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).



DOVERI E COMPITI DEGLI OPERATORI DI MEDICINA DEL LAVORO

1. Obiettivo primario della Medicina del Lavoro è quello di salvaguardare e promuovere la salute dei lavoratori, in un ambiente di lavoro sicuro e non nocivo e di proteggerne le capacità lavorative e l'accesso al mondo del lavoro. **Nel perseguire tale obiettivo, gli Operatori di Medicina del Lavoro (OML) dovranno fare uso di validi metodi di valutazione del rischio, dovranno proporre misure preventive efficaci e quindi controllarne l'applicazione. [...]**

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi **in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;**

d) [...] *omissis*

Quando inizia la collaborazione del medico competente alla valutazione del rischio?

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 5/2014

Prot.



Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 27/03/2014

Prot. 37 / 0006232 / MA007.A001

Per tutto quanto sopra, la Commissione ritiene che l'obbligo di “*collaborazione*” vada inteso in maniera attiva; in sintesi il medico competente, prima di redigere il protocollo sanitario deve avere una conoscenza dei rischi presenti e quindi deve collaborare alla valutazione dei rischi.

È opportuno rammentare che il datore di lavoro deve richiedere la collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi sin dall'inizio del processo valutativo, a partire dalla scelta dei metodi da adottare per la valutazione dei vari rischi.

Quali sono le occasioni di collaborazione del medico competente alla valutazione del rischio?

- sopralluogo negli ambienti di lavoro
- incontri e riunioni con il datore di lavoro, i tecnici consulenti, il RSPP, i RLS, i lavoratori
- ⊗ riunione periodica (Dlgs 81/08 e s.m.i, Art 35)
- ⊗ elaborazione dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio biologico
- ⊗ esiti del monitoraggio biologico
- ↪ verifica dell'attuazione delle idoneità con limitazione/prescrizione




Le inidoneità e le limitazioni lavorative del personale SSN

Dimensioni del fenomeno e proposte

Università Bocconi, 10 dicembre 2015

Figura 2. **Prevalenza dei lavoratori con limitazioni per età e genere**³



SITUAZIONI DA EVITARE

Richiedere la firma al medico competente sul DVR precompilato senza la sua partecipazione attiva.

Il medico competente non deve delegare passivamente all'RSPP la valutazione del rischio.

Vantaggi della collaborazione del medico competente alla valutazione del rischio

- ✓ Miglior adattamento del lavoratore al posto di lavoro
- ✓ Riduzione del fenomeno tecnopatico
- ✓ Più efficace gestione delle idoneità lavorative